

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità

(LAI)

(3^a revisione dell'AI)

Modificazione del 22 marzo 1991

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 1988¹⁾,
decreta:

I

La legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)²⁾ è modificata come segue:

Art. 46, primo periodo

Il termine «commissione dell'assicurazione per l'invalidità» è sostituito da «ufficio dell'assicurazione per l'invalidità (ufficio AI)».

Art. 48 cpv. 3

³ Il Consiglio federale può limitare il diritto al ricupero circa taluni provvedimenti di integrazione eseguiti prima della decisione.

Capo quarto: L'organizzazione

Art. 53 Principio

L'assicurazione è applicata, sotto la vigilanza della Confederazione, dagli uffici AI in collaborazione con gli organi dell'AVS.

A. Gli uffici AI

Art. 54 Uffici AI dei Cantoni

¹ Ogni Cantone istituisce, con decreto speciale, un ufficio AI indipendente. Più Cantoni possono accordarsi per istituire un ufficio in comune o per delegare a un altro ufficio AI certi compiti menzionati nell'articolo 57.

¹⁾ FF 1988 II 1149

²⁾ RS 831.20

- ² I decreti cantonali e gli accordi intercantionali disciplinano in particolare:
- a. la sede dell'ufficio;
 - b. la sua organizzazione interna;
 - c. lo statuto giuridico del capo ufficio e dei suoi collaboratori.

Art. 55 Competenza

Per principio, l'ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio dell'assicurato al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce la competenza nei casi speciali.

Art. 56 Ufficio AI della Confederazione

Il Consiglio federale istituisce un ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

Art. 57 Compiti

- ¹ I compiti degli uffici AI sono in particolare i seguenti:
- a. accertare i presupposti assicurativi;
 - b. valutare le possibilità di reintegrazione del richiedente, garantire l'orientamento professionale e il collocamento;
 - c. determinare i provvedimenti d'integrazione e sorvegliarne l'attuazione;
 - d. valutare il grado di invalidità;
 - e. decidere le prestazioni;
 - f. informare il pubblico.

² Il Consiglio federale può affidare loro ulteriori compiti.

Art. 58 Assegnazione di prestazioni senza decisione

Il Consiglio federale può decidere che talune prestazioni siano assegnate senza decisione e ne disciplina la procedura. Tuttavia, una decisione si impone nella dovuta forma, ogniqualvolta la richiesta di un assicurato sia respinta o accolta solo parzialmente.

Art. 59 Servizi a disposizione

¹ Gli uffici AI devono disporre di servizi atti a garantire lo svolgimento dei compiti elencati nell'articolo 57, con sollecitudine e competenza.

² Possono far capo a specialisti dell'aiuto privato agli invalidi, ad esperti, a centri d'osservazione medica e professionale, nonché a servizi di altre istituzioni preposte alle assicurazioni sociali.

B. Le casse di compensazione

Art. 60 Compiti

¹ I compiti delle casse di compensazione sono in particolare i seguenti:

- a. collaborare all'accertamento dei presupposti assicurativi;
- b. calcolare l'importo delle rendite e delle indennità giornaliere;
- c. versare le rendite, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi.

² Per altro, l'articolo 63 della legge sull'AVS si applica per analogia.

Art. 61 Collaborazione

Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra gli uffici AI e gli organi dell'AVS.

Art. 62 e 63

Abrogati

C. La vigilanza della Confederazione

Art. 64 Autorità di vigilanza

¹ Gli uffici AI applicano la presente legge sotto la vigilanza della Confederazione. L'articolo 72 della legge sull'AVS si applica per analogia.

² L'ufficio federale esamina periodicamente la gestione degli uffici AI e provvede per un'applicazione uniforme della legge.

D. Disposizioni varie

Art. 66 *cpv.* 2

² L'articolo 66 capoverso 1 della legge sull'AVS, concernente la responsabilità penale, si applica per analogia agli uffici AI.

Art. 67 Rimborso delle spese

Nei limiti di una gestione razionale, l'assicurazione rimborsa agli uffici AI le spese d'esercizio derivanti dall'applicazione della presente legge. Il Consiglio federale determina le spese computabili.

Art. 69 Rimedi giuridici

Contro le decisioni basate sulla presente legge è ammesso il ricorso presso le autorità di prima istanza competenti in materia di AVS. Le decisioni di quest'ultime sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Gli articoli da 84 a 85^{bis} della legge sull'AVS si applicano per analogia.

Art. 71

Abrogato

II

Modifica della LAVS

La legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)¹⁾ è modificata come segue:

Art. 43^{bis} cpv. 5

Il termine «commissioni dell'assicurazione invalidità» è sostituito con «uffici per l'assicurazione invalidità».

III

Disposizioni transitorie che si applicano alla modifica del 22 marzo 1991

¹ I Cantoni devono attuare la nuova organizzazione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

² I decreti cantonali e gli accordi intercantionali relativi alla riorganizzazione vanno sottoposti per approvazione alla Confederazione, al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

IV

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 marzo 1991

Il presidente: Hänsenberger

Il segretario: Huber

Consiglio nazionale, 22 marzo 1991

Il presidente: Breimi

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 9 aprile 1991¹⁾

Termine di referendum: 8 luglio 1991

1834

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) (3a revisione dell'AI) Modificazione del 22 marzo 1991

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1991
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	09.04.1991
Date	
Data	
Seite	1059-1063
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 629

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dall'Archivio federale svizzero.